

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 174

8 agosto 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LOMBARDI

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO

Oggetto consiliare n. 2794

RELAZIONE

Il presente progetto di legge intende disciplinare il settore degli operatori del turismo subacqueo. Un settore giovane, in forte espansione, soprattutto se in esso comprendiamo anche l'attività delle agenzie didattiche che formano e rilasciano brevetti d'immersione e le strutture che offrono servizi nelle località di mare (centri d'immersione o diving centers) e che attira una quota consistente dei flussi turistici, ma sostanzialmente privo di adeguati riferimenti legislativi.

Due sono le finalità principali che con il presente progetto di legge si intendono perseguire: innanzitutto quella di creare un ambiente professionale ed assolutamente sicuro, dati gli innegabili possibili rischi connessi a tali attività se svolta fuori da regole precise che garantiscano alti livelli di qualificazione degli operatori. Garantire una elevata professionalità delle guide e degli istruttori subacquei significa garantire la sicurezza, tenendo soprattutto conto della scarsa visibilità del nostro mare, degli utenti del servizio, in un ambiente potenzialmente pericoloso. L'attuale assenza di regolamentazione infatti, non permette il necessario controllo su una attività potenzialmente rischiosa per i consumatori.

Altre Regioni, come la Liguria, la Sardegna, la Toscana e più recentemente la Calabria, hanno già regolamentato la materia.

In secondo luogo, il presente progetto di legge intende favorire lo sviluppo turistico legato a tali attività sportive sul presupposto che, una riconosciuta serietà del settore garantita dall'affidabilità dei servizi erogati dagli operatori del turismo subacqueo, possa incrementare il turismo nella nostra regione, con effetti positivi sia sui livelli occupazionali sia in termini di sviluppo economico.

Infatti nella nostra regione l'ambiente marino, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione. In questo contesto, il settore legato al turismo subacqueo presenta nuove ed interessanti possibilità di crescita, il che significherebbe un incremento non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo della nostra già fiorente industria turistica. Una corretta politica di promozione turistica, tesa a potenziare, a diversificare ed a qualificare l'offerta turistica, non può certo ignorare le potenzialità offerte da questo settore in forte espansione. Il turismo subacqueo costituisce dunque una straordinaria opportunità di sviluppo: la crescita e lo sviluppo, legati

all'insediamento di tali attività, costituiranno un valido presupposto per la crescita economica della zona costiera.

Ma l'impatto sul territorio, comporta non solo benefici economici ma anche altri effetti positivi: il turismo subacqueo costituisce infatti una forma di turismo a basso impatto ambientale, sostenibile, particolarmente attento all'ambiente e alla cultura del territorio. Una opportunità dunque di sviluppo compatibile con gli obiettivi di tutela dell'ambiente marino, valorizzata dall'educazione fornita dagli operatori.

Regolamentando il settore dunque, anche attraverso incentivi al miglioramento dei luoghi da adibire al turismo subacqueo, si contribuisce anche alla valorizzazione dell'ambiente marino, del suo habitat, della fauna marina, innestando un circolo virtuoso per cui il turismo porterebbe ad una più attenta valorizzazione del mare che a sua volta sarebbe da incentivo al turismo.

Esame dell'articolato

Gli articoli 1 e 2 del progetto di legge disciplinano finalità ed ambito di applicazione, in positivo (art. 1) ed in negativo (art. 2) della normativa. Vengono in particolare espressamente escluse sia l'attività sportiva di carattere agonistico, sia la pesca subacquea comunque condotta.

L'art. 3 contiene una definizione generale e riassuntiva di operatore del turismo subacqueo, poi successivamente specificata, con riferimento alle singole figure, nei successivi articoli 4 (guida subacquea), 5 (istruttore subacqueo) e 6 (centri di immersione e di addestramento subacqueo).

L'art. 7 istituisce l'elenco regionale degli operatori del turismo, suddiviso in cinque sezioni:

- a) guide subacquee;
- b) istruttori subacquei;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee;
- e) centri di ricerca.

Una ulteriore sezione, è stata prevista inoltre per le organizzazioni didattiche per l'attività subacquea, ossia le imprese o le associazioni che prevedano come oggetto sociale esclusivo o principale, l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. L'art. 8 disciplina le modalità di iscrizione nel registro regionale, regolamentando il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda di iscrizione al rilascio della certificazione

di avvenuta iscrizione. Il successivo art. 9 disciplina, in relazione al precedente, le modalità di rinnovo annuale dell'iscrizione medesima.

L'art. 10 disciplina le modalità ed i presupposti per l'esercizio delle attività di guida subacquea e di istruttore subacqueo nel territorio regionale. Presupposto fondamentale è l'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 7. In correlazione, il successivo art. 11 detta i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco stesso.

Parimenti, l'art. 12 disciplina le modalità ed i presupposti per l'esercizio delle attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo ed il successivo art. 13 detta i requisiti necessari per l'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 7. L'art. 14 infine, attribuisce alle associazioni o imprese iscritte nel registro regionale, il diritto esclusivo all'uso della denominazione di "centro di immersione o di addestramento subacqueo".

L'art. 15 si occupa delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquea, disciplinando le modalità ed i presupposti per lo svolgimento dell'attività medesima. Anche tali associazioni devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale e possedere i requisiti previsti dalla legge.

L'art. 16 istituisce l'osservatorio regionale per il turismo subacqueo con la finalità di monitorare costantemente, anche con la collaborazione di Enti locali ed operatori del settore, l'applicazione della presente legge e di promuovere misure atte a favorire collaborazioni e sinergie tra tutti gli operatori del settore del turismo subacqueo. L'art. 17 ne disciplina la composizione e la nomina mentre il successivo art. 18 specifica che i componenti ne fanno parte a titolo onorifico.

L'art. 19 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme di legge nonché le sanzioni della sospensione dall'elenco regionale per i casi di violazioni più gravi e della cancellazione per i casi di recidiva. Demanda ai Comuni lo svolgimento della necessaria attività ispettiva a copertura delle cui spese provvederanno i Comuni stessi introitando i proventi delle sanzioni pecuniarie. L'art. 20 prevede la comunicazione, ai fini di informazione turistica, delle tariffe che le associazioni di categoria intendono praticare l'anno successivo. Infine, l'art. 21, detta norme transitorie finalizzate a rendere possibile l'iscrizione nell'elenco regionale di operatori già in possesso dei prescritti requisiti, fin dall'entrata in vigore della legge, risolvendo così eventuali problematiche di diritto intertemporale.

PROGETTO DI LEGGE**CAPO I
Ambito di applicazione****Art. 1***Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e detta le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attività subacquee in ambito turistico e ricreativo.

2. Essa disciplina le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (diving centers) e disciplina l'attività organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

3. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

Art. 2*Esclusioni*

1. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge l'attività sportiva di carattere agonistico. È altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.

**CAPO II
Operatori del turismo subacqueo****Art. 3***Definizione*

1. L'operatore del turismo subacqueo accompagna, assiste o insegna lo svolgimento dell'attività subacquea, a scopo turistico e ricreativo, a persone o gruppi di persone ovvero offre il necessario supporto logistico, organizzativo e strumentale alla pratica ed all'apprendimento dell'attività medesima, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 4*Guida subacquea*

1. È guida subacquea chi accompagna, per l'osservazione dell'ambiente marino sommerso, persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto che ne attestino l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee, nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la

respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.

Art. 5*Istruttore subacqueo*

1. È istruttore subacqueo chi insegna, a persone singole o gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

Art. 6*Centri di immersione e di addestramento subacqueo*

1. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo quei soggetti che offrono, mediante adeguate risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente.

CAPO III**Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo****Art. 7***Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo*

1. È istituito presso la Regione Emilia-Romagna l'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) guide subacquee;
- b) istruttori subacquei;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee;
- e) centri di ricerca.

2. L'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende anche la sezione delle organizzazioni didattiche per l'attività subacquea.

3. Sono organizzazioni didattiche per l'attività subacquea, le imprese o le associazioni a diffusione nazionale o internazionale, con sede o filiale in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, che prevedano come oggetto sociale esclusivo o principale, l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso (open water) a quello di istruttore subacqueo.

4. La sezione di cui al comma 2 è aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR).

Art. 8

Domanda di iscrizione

1. Gli operatori del turismo subacqueo che intendono esercitare l'attività nel territorio dell'Emilia-Romagna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda per l'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'articolo 7.

2. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale è rivolta al Dirigente della struttura regionale competente.

3. Il Dirigente con proprio atto definisce, per ciascuna sezione dell'Elenco regionale, lo schema tipo delle domande di iscrizione e la documentazione da allegare. Tali modelli sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale regionale entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. L'iscrizione nell'Elenco regionale è disposta dal Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Dirigente provvede altresì a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'Elenco.

5. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica al destinatario del provvedimento l'avvenuto assenso.

6. Ogni modificazione ai dati di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge deve essere comunicata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento al Dirigente della struttura regionale competente che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito elenco. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'elenco.

7. Il Dirigente dispone altresì la cancellazione ovvero la sospensione dall'Elenco in conseguenza della perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge o dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 19.

Art. 9

Rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco stesso unitamente, per i soggetti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 7 comma 1, a certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

CAPO IV

Esercizio della attività di guida subacquea e di istruttore subacqueo

Art. 10

Esercizio delle attività di guida subacquea e istruttore subacqueo

1. Le attività di guida subacquea e di istruttore subacqueo devono essere esercitate, nel totale rispetto dell'ambiente, da persona in possesso di corrispondente brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso.

2. L'esercizio dell'attività di guida subacquea e di istruttore subacqueo nel territorio dell'Emilia-Romagna è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'articolo 7.

3. La Regione rilascia alle guide subacquee ed agli istruttori subacquei iscritti nell'Elenco regionale apposito tesserino identificativo su cui sono riportati la sezione di appartenenza con il numero progressivo attribuito.

Art. 11

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale

1. Ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'articolo 7, le guide subacquee e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato condanne tra quelle previste all'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- e) diploma di scuola dell'obbligo, o diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
- f) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo superamento del relativo corso teo-

- rico pratico da una organizzazione didattica, iscritta nell'Elenco regionale di cui all'articolo 7;
- g) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
- h) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività certificata da medico autorizzato.

CAPO V

Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

Art. 12

Esercizio delle attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

1. I centri di immersione e addestramento nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide subacquee e di istruttori subacquei iscritti nell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'articolo 7.
2. L'apertura dei centri di immersione e addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività in Emilia-Romagna, sono subordinati all'iscrizione dell'associazione o dell'impresa nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 7.
3. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'Elenco regionale purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.
4. Le medesime disposizioni si applicano alle succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione Europea.

Art. 13

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale

1. Ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'articolo 7, centri di immersione e di addestramento subacqueo, associazioni, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) partita IVA;
 - b) iscrizione presso la Camera di commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
 - c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;

- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
 - e) idonea dotazione di pronto soccorso;
 - f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 14

Uso della denominazione

1. La denominazione di "centro di immersione o di addestramento subacqueo", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle associazioni o alle imprese iscritte nell'Elenco regionale.
2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nei centri di immersione e di addestramento subacquei deve essere esposta in modo visibile, copia attestante l'iscrizione nell'Elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

CAPO VI

Associazioni senza scopo di lucro

Art. 15

Esercizio dell'attività subacquea delle associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio dell'Emilia-Romagna devono essere iscritte nell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'articolo 7 e possedere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e), ed f).
2. Le associazioni di cui al comma 1, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide ed istruttori iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 7.
3. Nelle sedi delle associazioni di cui al comma 1, deve essere esposta la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 14.

CAPO VII

Osservatorio regionale per il turismo subacqueo

Art. 16

Osservatorio regionale per il turismo subacqueo

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'Osservatorio regionale per il turismo subacqueo con la finalità di monitorare costantemente, anche con la collaborazione di Enti locali ed operatori del settore, l'applicazione della presente legge.

2. L'Osservatorio promuove altresì misure atte a favorire collaborazioni e sinergie tra tutti gli operatori del settore del turismo subacqueo.

3. L'Osservatorio ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e nel quadro di riferimento normativo previsto dalla Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo".

Art. 17

Composizione e nomina

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale al turismo;
- b) un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'art. 7;
- c) un rappresentante delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 15.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono eletti dagli iscritti all'Elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all'Elenco regionale medesimo di cui all'articolo 7 della presente legge. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato al Turismo.

2. L'Osservatorio è nominato con atto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al Turismo.

Art. 18

Gratuità della partecipazione

1. I componenti l'Osservatorio ne fanno parte a titolo onorifico senza oneri a carico della Regione Emilia-Romagna.

CAPO VIII

Norme finali e transitorie

Art. 19

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di operatore del turismo subacqueo, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro regionale, o in difformità da quanto previsto dalla presente legge, è da ritenersi abusivo e quindi vietato. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da Euro 2.500 ad Euro 7.500 per gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dall'articolo 4 ovvero dall'articolo 10, comma 1 della presente legge;
- b) da Euro 2.000 ad Euro 6.000 per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attività di guida e di istruttore subacqueo;
- c) da Euro 1.000 ad Euro 3.000 per chiunque eserciti l'attività di operatore del turismo subacqueo senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 7;
- d) da Euro 500 ad Euro 1.500 per chi ricorre all'uso della denominazione "centro di immersione o addestramento subacqueo", senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 7.

2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco di cui all'articolo 7 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione all'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.

3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.

4. I Comuni svolgono l'attività ispettiva necessaria al fine di assicurare il costante rispetto delle presenti disposizioni, applicando, se del caso, le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche ed integrazioni, comunicandone in ogni caso le risultanze alla Regione.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese inerenti alle attività ispettive di cui al comma 4.

Art. 20
Tariffe

1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione ed alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.

Art. 21
Norme transitorie

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, che abbiano conseguito i brevetti di guida o istruttore rilasciati dalle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 7 comma 3, e che abbiano esercitato la loro attività negli ultimi ventiquattro mesi sono iscritti nella sezione guide e istruttori dell'Elenco di cui all'articolo 7 su domanda da

presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla iscrizione delle organizzazioni medesime nell'elenco regionale.

2. I centri di immersione e di addestramento subacquei, che dimostrino di aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, sono iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 7 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le associazioni senza scopo di lucro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 sono iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 7 nella rispettiva sezione su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, nei casi di cui ai commi 2 e 3, il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 13 è dimostrato con la dichiarazione sostitutiva di conformità alle normative vigenti.

